



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 58 DEL 22-06-2017

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l'istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Piano Pluriennale Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi della Regione Molise approvato con delibera di giunta Regionale n. 920 del 14.09.2009 ed, in particolare, il punto 7.5.7.7.1. ove è prevista l'adozione, da parte del Presidente della Giunta Regionale, del Decreto di Dichiarazione dello stato di massima pericolosità a livello regionale (Stato di preallarme per rischi incendi boschivi);

VISTO il D.P.C.M. 20 dicembre 2011 recante linee guida relative ai piani regionali per la

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
VISTA la raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti” (DPC/RIA/39196 del 13.6.2017);

PRESO ATTO delle procedure e delle disposizioni contenute nei “Piani speditivi di emergenza comunale rischio incendi di interfaccia” redatti dal Servizio regionale per la Protezione Civile ed adottati dai Comuni della Regione Molise;

CONSIDERATO CHE nella corrente stagione sussistono condizioni climatiche che determinano stato di grave pericolosità potenziale di incendio per il territorio della Regione Molise;

DECRETA

Art. 1

Per il periodo compreso dalla data del presente Decreto fino al 30 Settembre 2016, fatta salva la possibilità di posticipo per necessità contingenti, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Molise.

Per il periodo di cui al comma precedente, è attivata, presso il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.).

Art. 2

E' obbligatoria l'osservanza di tutte le disposizioni, nazionali e regionali, vigenti in materia che, a titolo comunque non esaustivo, si riportano, in stralcio, nell'allegato A del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante;

Le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni, sono sanzionate e punite secondo la normativa vigente in materia.

Art. 3

Le Province competenti al rilascio delle autorizzazioni relative alla navigazione delle acque interne, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, avranno cura di vietare attività negli spazi aerei e terrestri individuati dalle direttrici di carico dei mezzi aerei del Dipartimento della Protezione Civile al fine di poter effettuare i necessari rifornimenti d'acqua, secondo le disposizioni e procedure pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi – edizione 2017” (EME/0039160 del 13.6.2017).

Art. 4

Tutte le somme provenienti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per l'inadempimento al presente decreto, dovranno essere accreditate sul conto corrente della Regione Molise e destinate a finanziare attività di previsione, prevenzione, informazione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Art. 5

Il Direttore del Servizio di Protezione Civile notificherà il presente Decreto alle Prefetture di Campobasso ed Isernia, a tutti i Sindaci della Regione Molise, ai Presidenti delle Province di Campobasso e Isernia, ai Commissari liquidatori delle soppresse Comunità Montane, alla Comando Legione Carabinieri Abruzzo – Molise, alla Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Isernia, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Art. 6

E' fatto obbligo, a tutte le autorità competenti, di dare massima diffusione al presente decreto.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile.

5. Nelle aree predisposte ed opportunamente attrezzate per il pic-nic, campeggio, bivacco e provviste di acqua, sono consentite le operazioni di cui al punto 2), a condizione che sia assicurata la sorveglianza da parte dei soggetti proprietari e/o gestori che dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e moto pompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento su focolai che dovessero insorgere.

6. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti, entro 15 gg. dalla pubblicazione del Decreto, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di 20 metri, sgombra da erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

Addendum

Contatti per le segnalazioni:

§ **800 120 021** numero verde per le emergenze del Servizio di Protezione Civile - Regione Molise;

§ **0874 3141** – tasto 1 – Sala Operativa Regionale - Servizio di Protezione Civile - Regione Molise;

§ **1515** numero di emergenza ambientale dell'Arma dei Carabinieri;

§ **115** numero di emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ANTONIO CARDILLO

VISTO DI LEGITTIMITA'
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
IL DIRETTORE
GIUSEPPE PITASSI

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO
I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

ALLEGATI N. 0

Campobasso, 22-06-2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

Allegato A

DISPOSIZIONI E BUONE PRATICHE ALLEGATE A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Chiunque avvisti incendi, che interessino o minaccino aree boscate, cespugliate, erborate e pascolive, nonché aree antropizzate, strutture e infrastrutture poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle strutture operative di protezione civile (Sala Operativa Regionale) e/o alle competenti Autorità Locali, riferendo ogni elemento utile alla corretta localizzazione dell'evento.

2. Nel periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Molise:

a) In osservanza al contenuto del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, ai sensi della Legge n. 353/2000 art. 3 comma f), sono da considerarsi azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi e pertanto vietate nelle pinete litoranee, nelle zone boscate e pascolive, le seguenti attività:

- Accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente gestite ed attrezzate, nel rispetto delle regole di cui al successivo punto 5);
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici, fatta eccezione per le modalità e nel rispetto delle regole di cui al successivo punto 3);

Per le trasgressioni ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 353/2000.

b) In osservanza alla L.R. n. 6/2000 e L. 3267/23, come regolarmente nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, fino al 30 settembre, è vietato accendere fuochi, anche controllati, entro una fascia di 200 metri dal perimetro esterno od interno di "radure" e superfici boscate vincolate e non.

Per la trasgressione ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall'art. 28 delle P.M.P.F.

c) In osservanza alla L.R. n. 8/2005 e ss. mm. ii., fino al 30 settembre, è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri, nonché quelle infestanti anche nei terreni incolti, lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e ferrovie. E' altresì vietata la bruciatura dei residui vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti, anche in cumuli, nonché di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. Per le trasgressioni ai sopra indicati si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 8/2005 e s.mm.ii.

3. Per l'accensione dei fuochi pirotecnici nelle zone di cui al punto 2) è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati organizzatori, di darne preventiva informazione, per il tramite del Sindaco alla Sala Operativa Unificata Permanente ed alle Forze dell'Ordine competenti per giurisdizione con dettagliata descrizione delle misure preventive adottate per evitare l'innescò accidentale di incendi, nonché l'indicazione sulla consistenza delle squadre di pronto intervento. Le squadre di pronto intervento, dotate di idonei mezzi A.I.B. e d.p.i., inoltre devono essere in grado di prevenire l'innescò e controllare ed estinguere prontamente eventuali incendi. I Sindaci dovranno verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi A.I.B. indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico, laddove tali presidi siano inadeguati o insufficienti, ovvero in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.

4. Le società di gestione delle Ferrovie dello Stato, l'Anas, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica ed i Commissari liquidatori delle Comunità Montane provvedono lungo gli assi viari di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo, insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, alla pulizia delle